

## **Sentenza 20 giugno 2013, n. 142**

**Materia:** caccia, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema

**Limiti violati:** art. 117, II comma, lett. s), Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Rimettente:** Tar Abruzzo

**Oggetto:** art. 43, commi 6, 6 bis e 6 ter, L. R. Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10

**Esito:** illegittimità costituzionale

**Estensore nota:** Enrico Righi

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo dubita della legittimità costituzionale delle norme in epigrafe per contrasto con l'art. 117, comma II, lett. s), della Costituzione per il tramite della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), da considerarsi norma interposta nella materia.

Le norme impugnate provvedono, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria da appostamento, a costituire un unico ambito territoriale di caccia (ATC) di dimensione corrispondente all'intero territorio regionale, denominato "comparto unico regionale".

Ciò nel periodo dal primo ottobre al termine della stagione venatoria.

Nel comparto unico, nel solo bimestre ottobre-novembre, la Giunta regionale può consentire la fruizione di due giornate di prelievo venatorio aggiuntive rispetto alle tre settimanali previste ordinariamente per legge nazionale.

La Corte ricorda come una delle scelte fondamentali del legislatore nazionale sia stata quella di costituire un legame tra il cacciatore ed il territorio, attraverso la istituzione di Ambiti territoriali di caccia di dimensione sub- provinciale.

Si tratta di una scelta particolarmente qualificante, frutto del temperamento fra la primaria esigenza di tutelare l'ecosistema e l'interesse, anch'esso in astratto lecito e meritevole di tutela, all'esercizio dell'attività venatoria.

Il vincolo tra l'esercizio venatorio e la dimensione locale, ambientale e culturale dei territori si esprime attraverso i comitati di gestione degli ambiti, espressione di una realtà anch'essa locale, come detto di livello non superiore a quello sub-provinciale.

L'obiettivo risulta vanificato, spiega la Corte, pretendendo, come fa il legislatore abruzzese, di riunire in un macro ambito indifferenziato tutto il territorio regionale.

L'opzione legislativa nazionale sintetizza ed esprime un limite invalicabile per la potestà regionale, ovvero predispone un nucleo minimo di tutela dell'ecosistema, ai sensi dell'art. 117, II comma, lett. s), Cost., imposto dal legislatore statale nell'ambito della propria competenza esclusiva, insuscettibile di deroga da parte della legislazione regionale.

Concretando violazione del parametro costituzionale, la norma sull'istituzione dell'ambito unico di caccia viene dichiarata costituzionalmente illegittima.

Per conseguenza, la Corte reputa che debba essere dichiarata la illegittimità costituzionale in via consequenziale anche della disposizione che consentiva, in tale ambito, una fruizione di giornate di caccia maggiore rispetto al regime ordinario, senza che sia necessaria una verifica in merito alla sua compatibilità con l'ordito statale.